



Roma, 7 aprile 1999

CIRCOLARE N. 58/1999**OGGETTO: ATTIVITA' CONFEDERALE - COSTITUZIONE DEL COMITATO CONSULTIVO PERMANENTE SULLA LEGISLAZIONE DEL LAVORO.**

Secondo quanto previsto dal Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione dello scorso dicembre, e' stato costituito con apposito decreto ministeriale il Comitato in oggetto, presieduto dal Ministro del Lavoro e composto da tutte le organizzazioni firmatarie di quel patto (tra cui la Confetra).

Il Comitato intende essere una sede stabile di confronto tra Governo e partiti sociali sulla legislazione del lavoro anche al fine di indirizzarne l'applicazione attraverso l'approfondimento degli aspetti controversi e la concertazione delle possibili soluzioni. Compito del nuovo organismo sara' anche quello di verificare il processo di adeguamento della normativa italiana a quella comunitaria per accelerare le procedure di recepimento delle direttive europee.

Nella riunione di insediamento tenutasi l'11 marzo scorso, e' stato approvato un documento preliminare che illustra le linee guida dell'azione del Comitato. In tale documento viene in particolare sottolineata l'importanza della presenza nel Comitato di organizzazioni appartenenti a settori non industriali, come i servizi, ai quali saranno dedicate apposite sessioni di lavoro per l'esame degli specifici problemi inerenti alla materia del lavoro.

- Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.5/1999

Allegato uno

**MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

VISTO il D.M. 24.2.99 con il quale viene istituito il "Comitato consultivo permanente sulla legislazione del lavoro in relazione alle finalita' del Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione";

CONSIDERATA la necessita' di provvedere alla nomina del Vicepresidente, dei rappresentanti designati dalle parti sociali firmatarie del "Patto Sociale" e dei componenti del Gruppo di Alta Consulenza, e dei Consiglieri del Ministro che possono partecipare al Comitato in relazione alle materie trattate;

PRESO ATTO delle designazioni delle parti sociali firmatarie,
DECRETA

ARTICOLO 1

Il prof. Massimo D'ANTONA, ordinario di diritto del Lavoro nell'Universita' "La Sapienza" di Roma, e' delegato a presiedere il Comitato in assenza del Ministro in qualita' di Vicepresidente.

ARTICOLO 2

Sono nominati componenti del Comitato designati dalle parti sociali firmatarie del "Patto Sociale":

CGIL	Dr. Sergio COFFERATI
CISL	Sig. Raffaele BONANNI
UIL	Dr. Fabio CANAPA
CONFINDUSTRIA	Dr. Rinaldo FADDA
CONFAPI	Dr. Sandro NACCARELLI
CONFCOMMERCIO	Dr. Guido LAZZARELLI
CONFESERCENTI	Dr. Giorgio CAPPELLI
LEGA COOPERATIVE	Dr. Mauro IENGO
CONFCOOPERATIVE	Dr. Alessio RIGIDO
UNCI	Dr. Marco LIVIA

AGCI	Sig. Claudio PANVINO
COLDIRETTI	Dr. Fiorito LEO
CIA	Dr. Angelo DEL GAIZO
CONFAGRICOLTURA	Dr. Camillo FERRACCIOLI
CNA	Dr. Alberto DE CRAIS
CASA	Dr. Paolo MELFA
CLAAI	Cav. Dott. Cesare DE PROSPERIIS
CONFARTIGIANATO	Dr. Bruno GOBBI
ANIA	Dr. Mario ORIO
ABI	Dr. Giancarlo DURANTE
ACRI	Avv. Claudio PUGELLI
CISPTEL	Dr. Fulvio VENTO
CONFETRA	Dr. Fabio MARROCCO
CONFINTERIM	Dr. Francesco SALVAGGIO
UGL	Dr. Pietro Giovanni ZORODDU
CISAL	Sig. Walter CARDINALE
CONFSAL	Preside Antonio MONGELLI
CIDA	Dr. Giovanni CARDEGNA
UNIONQUADRI	Rag. Eugenia DUCA
CUQ	Dr. Carlo CAPELLARO
CONFEDIR	Dr. Giampiero CATALINI
CONFAIL	Dr. Evangelista ZACCARIA

ARTICOLO 3

Il Gruppo di Alta Consulenza e' cosi' costituito:

Prof. Gino GIUGNI	ordinario di diritto del lavoro Univer- sita' "LUISS" di Roma - Presidente
Prof. Mattia PERSIANI	ordinario di diritto del lavoro Univer- sita' "La Sapienza" di Roma
Prof. Franco CARINCI	ordinario di diritto del lavoro Univer- sita' di Bologna
Prof. Umberto ROMAGNOLI	ordinario di diritto del lavoro Univer- sita' di Bologna
Prof. Raffaele DE LUCA TAMAJO	ordinario di diritto del lavoro Univer- sita' "Federico II" di Napoli
Prof. Emilio REYNERI	ordinario di sociologia del lavoro II^ Universita' "Bicocca" di Milano
Prof.ssa Marzia BARBERA	associato di diritto del lavoro Univer- sita' di Brescia, Consigliere nazionale di parita'

ARTICOLO 4

Partecipano al Comitato, oltre al Capo di Gabinetto, al Capo dell'Ufficio Legislativo ed al Direttore Generale della Direzione Rapporti di Lavoro del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, in relazione alle materie trattate, i seguenti esperti indicati dal Ministro:

Dott. Antonio LETTIERI; Dott. Michele MAGNO; Prof. Federico ROSSI; Prof. Giovanni GEROLDI; Dott. Stefano FASSINA; Dott. Paolo REBOANI, nonche' il Dott. Andrea MANCINELLI, Capo dell'Ufficio del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Dr.ssa Libera DEL ROSARIO CHIAROMONTE, Vice Presidente del Comitato Nazionale di Parita' e Pari Opportunita' nel Lavoro.

Roma, 11 marzo 1999

F.to IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA
PREVIDENZA SOCIALE

Allegato due
**Comitato consultivo permanente sulla legislazione del lavoro per le finali-
ta' del Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione**
Documento preliminare

1. Il Comitato consultivo permanente sulla legislazione del lavoro e' uno **strumento della concertazione**, che rispecchia il carattere triangolare di quest'ultima. Le parti sociali firmatarie del Patto sociale per lo sviluppo

e l'occupazione sono presenti nel Comitato in quanto parti della contrattazione collettiva ai vari livelli e nei rispettivi ambiti interconfederali e categoriali. Come tali, esse sono congiuntamente titolari delle procedure concertative definite nei paragrafi da 2.3 a 2.6 del Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione.

2. Il Patto sociale, nel prevedere l'istituzione del Comitato (paragrafo 2.11), ne definisce altresì gli scopi e le principali opzioni di metodo. Gli **scopi** sono legati agli obiettivi del Patto sociale: l'adeguamento della legislazione sociale e del lavoro deve favorire una crescita dell'economia capace di tradursi nella creazione di nuova occupazione (paragrafo 3.46). L'azione del Comitato si ispirerà pertanto all'idea che una moderna legislazione sociale e del lavoro deve liberare il lavoro e l'impresa da oneri e vincoli legislativi e amministrativi non congruenti con gli obiettivi della crescita e dello sviluppo dell'occupazione, deve riaffermare il diritto alla dignità dei lavoratori aggiornando e irrobustendo la rete delle tutele per rispondere ai nuovi rischi di esclusione, deve favorire la competitività del nostro sistema economico produttivo, anche in comparazione con gli assetti legislativi degli altri paesi dell'Ue, e deve infine valorizzare la contrattazione collettiva tutte le volte che il ricorso alla legislazione primaria e secondaria non sia richiesto da vincoli costituzionali o comunitari o dalla natura generale degli interessi regolati.

3. Le **opzioni di metodo**, alle quali il Comitato si atterra nei suoi lavori, sono: a) la **delegificazione**, in coerenza con il principio di sussidiarietà orizzontale a favore della contrattazione collettiva; b) la **semplificazione**, utilizzando tutti gli strumenti attualmente esistenti per migliorare la qualità della legislazione e le prestazioni del sistema amministrativo, a cominciare da quelli previsti dalla legge annuale di semplificazione; c) l'**adeguamento al diritto comunitario** della legislazione italiana, attraverso meccanismi agili, consensuali e attenti all'esigenza di mantenere gli standards di protezione sociale.

4. Nei suoi lavori il Comitato attuerà i principi del **metodo concertativo** enunciati nei paragrafi da 2.3 a 2.6 del Patto sociale. Laddove le parti sociali abbiano raggiunto avvisi comuni, e vi sia convergenza con gli orientamenti del Governo, il Comitato darà atto dell'esito positivo della procedura di concertazione. Negli altri casi, registrerà le convergenze, le eventuali osservazioni divergenti delle parti sociali e la posizione del Governo.

5. Il primo impegno del Comitato è quello di migliorare, attraverso la delegificazione e la semplificazione, la qualità della legislazione vigente, affrontando i problemi che si manifestano a livello dell'applicazione da parte degli operatori economici e dei lavoratori. Il Comitato è la sede in cui possono essere ricercate **posizioni comuni** in ordine a:

- vincoli e oneri amministrativi che possono essere o eliminati o semplificati, soprattutto in materie rilevanti per gli obiettivi del patto, quali il funzionamento a livello territoriale dei servizi per l'impiego; gli adempimenti amministrativi per le assunzioni, anche con particolari rapporti di lavoro; l'accesso ad incentivi e sgravi per l'occupazione etc.;
- "buone pratiche" nell'attività amministrativa nelle materie appena ricordate, che possono essere segnalate dalle parti sociali e tradotte in indirizzi generali di amministrazione;
- fattori di contenzioso giudiziario ricorrente che derivano, per comune valutazione delle parti, da difetti tecnici della legislazione;
- conflitti tra contrattazione collettiva e legislazione che ugualmente derivano da difetti tecnici o da ambiguità della legislazione, etc.

6. Il Comitato potrebbe assumere, come **temi prioritari di confronto**, nella prospettiva indicata al punto precedente, tre campi di azione amministrativa, nei quali la buona funzionalità degli assetti non solo normativi ma anche organizzativi riveste una importanza particolare per i fini del Patto: - la riorganizzazione dei servizi per l'impiego, alla luce del decen-

tramento a Regioni, Province e Comuni delle funzioni decentrate del Ministero del lavoro; - l'efficacia delle azioni amministrative rivolte a favorire l'emersione - l'impatto di vincoli e procedure amministrative ai fini delle assunzioni con contratti formativi (cfl; apprendistato) e del lavoro interinale. Il Comitato potrà raccordare i punti di convergenza raggiunti sui temi precedenti, con diversi tipi di iniziative normative e amministrative, ivi inclusa il rinvio alla legge annuale di semplificazione.

7. Il Comitato potrebbe, in secondo luogo, avviare un'ampia **ricognizione sullo stato di attuazione delle direttive comunitarie** in materia sociale, ricognizione che dovrebbe verificare i margini di consenso tra le parti sociali e il Governo per attivare, laddove sussistano le condizioni previste dal Patto, la procedura dell'attuazione delle direttive comunitarie in base ad intese tra le parti sociali, in tempi utili per la preparazione della legge annuale comunitaria per il 1999.

8. Costituisce un valore aggiunto del Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione, la presenza di organizzazioni che esprimono gli **interessi di settori non industriali** (dei servizi; del commercio; dell'agricoltura) o di **particolari tipologie di imprese** (artigiane; cooperative). Il Comitato potrebbe, in terzo luogo, procedere in apposite sessioni, alla individuazione dei problemi di applicazione della legislazione generale nei settori non industriali e nei confronti di speciali tipologie di imprese e/o della permanenza di speciali discipline, in linea con le opzioni di delegificazione, semplificazione, comunitarizzazione.

9. L'**agenda dei lavori del Comitato** verrà predisposta dalla Presidenza, sulla base delle reazioni delle parti sociali al presente documento preliminare, della discussione che si svolgerà nella sessione di insediamento e della decisioni eventualmente adottate in tale sede. A titolo di contributo, in base alle considerazioni che precedono, si sottopongono al Comitato le seguenti ipotesi per l'agenda del periodo marzo-luglio:

- una sessione plenaria, preparata da tavoli tecnici, dedicata alla ricognizione dello stato di attuazione delle direttive comunitarie, ai fini di cui al punto 7;
- una sessione plenaria, preparata da tavoli tecnici, su buone pratiche e semplificazione, relativamente al processo di attuazione del decentramento dei servizi per l'impiego, azioni per l'emersione e impatto amministrativo sull'occupazione con contratti formativi e interinali;
- in base a proposte congiunte delle parti sociali, una o più sessioni tematiche sugli interventi di adeguamento della legislazione sociale e del lavoro in funzione degli obiettivi generali del Patto sociale di cui al punto 2, attraverso la delegificazione e la semplificazione;
- una o più sessioni dedicate ai settori non industriali e alle tipologie particolari di imprese, sui problemi di applicazione/non applicazione della legislazione a carattere generale o settoriale, alla luce dei principi di delegificazione e semplificazione.

Roma, 11 marzo 1999